Rassegna Stampa

di Lunedì 9 novembre 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Centro Studi**			
12	Il Sole 24 Ore	09/11/2026	PANORAMA- Esami di Stato , in calo gli ingegneri abilitati	3
Rubrica	**Lavoro**			
44	Italia Oggi Sette	09/11/2026	Al lavoro la laurea serve ancora (G.Galli)	4
Rubrica	**Professionisti**			
3	Il Sole 24 Ore	09/11/2026	Forfettari , scommessa sulle fatture in piu' (D.Aquaro)	5
3	Il Sole 24 Ore	09/11/2026	Regime a due vie (flat tax e Iva) per chi supera il primo limite (L.Pegorin)	8
13	Il Sole 24 Ore	09/11/2026	Stp in forma di societa' semplice , piu' tempo per dividere gli utili (C.Odorizzi)	9
1+12	Il Sole 24 Ore	09/11/2026	Gli studi legali ripensano le parcelle sull'onda dell'intelligenza artificiale (M.Carbonaro)	11
Rubrica	**Intelligenza Artificiale**			
1+18	Il Sole 24 Ore	09/11/2026	Uso illegittimo dell'AI , sanzioni nulle (D.Boffi)	13
Rubrica	**Cybersecurity**			
4	Italia Oggi Sette	09/11/2026	Cybercrime , record di incidenti (A.Longo)	15
1+3	Italia Oggi Sette	09/11/2026	Attacchi cyber , imprese nel mirino Amministratori responsabili (A.Ciccia Messina)	16

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

PANORAMA

CENTRO STUDI CNI

Esami di Stato, in calo gli ingegneri abilitati

Nel 2025 il rapporto tra promossi per l'Albo e laureati è dell'11%, contro il 41% del 2013

È in flessione anche nel 2025 il numero degli abilitati alla professione di ingegnere e ingegnere junior. I nuovi ingegneri abilitati sono stati infatti 3.950, contro i 4.857 del 2024. Questo è quanto emerge dall'analisi dei dati elaborati dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri riguardanti le prove degli esami di Stato di abilitazione.

In particolare, il rapporto fra abilitati e laureati risulta appena superiore all'11%, mentre nel 2013 superava il 41 per cento. Significativo, poi, il dato relativo ai laureati di primo livello: il rapporto tra abilitati e laureati è appena superiore all'1 per cento. A favorire il calo, secondo il report, è stato anche il peggioramento del tasso di successo dei candidati agli esami di Stato, pari all'82,9% tra i laureati magistrali e al 65,9% tra quelli di primo livello. Tra il 2020 e il 2022 si erano registrate performance superiori al 90%, anche se i dati positivi erano stati in parte determinati dalla semplificazione delle prove di esame per la pandemia.

«Il rapporto – afferma Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni – fotografa una tendenza che osserviamo da tempo e che ci preoccupa. Oggi, su circa un milione di laureati in ingegneria, solo 250mila sono iscritti all'Albo. Gran parte degli ingegneri quindi lavora e assume responsabilità importanti senza che competenze e rispetto del codice deontologico siano certificate dall'appartenenza all'Albo. Per superare questa situazione insistiamo su due proposte: la laurea abilitante e l'introduzione nell'Albo di due nuovi settori: ingegneria biomedica e clinica e ingegneria gestionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Professioni 24

Avvocati, l'intelligenza artificiale rimette in gioco anche le parcelle

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

Settimanale

09-11-2026
Pagina 44
Foglio 1

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

I dati contenuti nel report Istat sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali relativi al 2025

Al lavoro la laurea serve ancora

Ma la percentuale di chi consegue il titolo si ferma al 22,3%

DI GIOVANNI GALLI

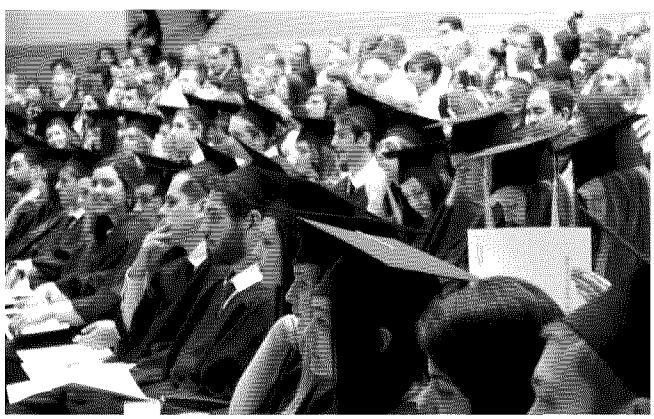
La laurea si conferma titolo privilegiato per il lavoro, ma l'Italia continua a occupare la penultima posizione, seconda solo alla Romania, nella graduatoria europea dei laureati, con una percentuale che si ferma al 22,3% rispetto a una media Ue del 36,9%. Anche sul fronte occupazionale il divario con gli altri paesi rimane, sia pure in diminuzione: nel 2025 sono cresciuti i tassi di occupazione sia dei neodiplomati (62,9%) sia dei neolaureati (78,7%), contro valori medi Ue27 rispettivamente del 77,2% e dell'87%. Scende in parallelo la quota di giovani 15-29enni non occupati e non più inseriti in un percorso di istruzione o formazione (Neet) che passa al 13,3% (-1,9 punti rispetto al 2024. Sono alcuni dei dati riportati nel report dell'Istat «Livelli di istruzione e ritorni occupazionali – anno 2025».

Il diploma è generalmente considerato il livello di formazione minimo per una partecipazione al mercato del lavoro con potenziali opportunità di crescita professionale. In Italia, nel 2025, il 44,7% dei 25-64enni ha un titolo di studio secondario superiore[i]; tale quota è leggermente superiore a quella media Ue27 (44,3%), maggiore di quella di Francia (39,9%) e Spagna (23,0%) e inferiore a quella della Germania (50,4%). Come detto, invece, tra il 2024 e il 2025 la quota di chi ha conseguito un titolo di studio terziario rimane invariata in Italia (22,3%) con una quota pari a circa la metà di quella di Francia e Spagna (44,9% e 42,4%). Nel Mezzogiorno la quota della popolazione di 25-64 anni che ha un titolo secondario superiore scende al 40,6% e si attesta al 18,7% quella di chi ha un titolo terziario (47,1% e 23,1% le rispettive quote nel Nord; 46,2% e 26,4% quelle del Centro). Rispetto al 2024 si osserva una sostanziale stabilità nei valori e riduzioni poco significative del divario territoriale dal 2018. Anche nel 2025, in Italia si conferma la più elevata istruzione delle donne rispetto agli uomini: il 69,6% delle 25-64enni ha conseguito almeno un diploma o una qualifica (64,3% tra gli uomini) e il 25,9% un titolo terziario (tra gli uomini il 18,6%).

Tra il 2024 e il 2025 il tasso di occupazione nella classe di età 25-64 anni aumenta di 0,8 punti, sintesi della crescita di +1,1 punti tra chi ha al più il titolo secondario inferiore e di +0,6 punti sia tra coloro che hanno un titolo secondario superiore sia tra quanti hanno conseguito un titolo terziario. Nel 2025 il tasso di occupazione dei 25-64enni raggiunge l'85,3% tra coloro che possiedono un titolo terziario, un valore superiore di 10,7 punti percentuali a quello registrato tra chi ha un titolo secondario superiore (74,6%) e di 29,2 punti a quello di chi ha conseguito al massimo un titolo secondario inferiore (56,1%). Inoltre il tasso di disoccupazione dei laureati (3,0%) è significativamente più basso rispetto a quello dei diplomati (5,0%) e di coloro che hanno al più un titolo secondario inferiore (8,7%). Si conferma, dunque, il "premio" occupazionale al crescere del grado di istruzione.

Il livello di istruzione influisce anche sulla tipologia contrattuale. Nel 2025 l'11,7% dei lavoratori dipendenti tra i 25 e i 64 anni ha un contratto a termine, quota in diminuzione rispetto al 2024 (12,6%). Tra i 25-34enni l'incidenza raggiunge il 21,8%, nonostante il significativo calo dell'ultimo anno (-2,1 punti) che è stato più marcato tra i titoli di studio medio-alti (-2,5 e -1,9 punti). L'incidenza del lavoro a termine sul totale dei dipendenti giovani è più bassa (19,4%) tra chi ha un titolo secondario superiore, attestandosi invece al 24,6% tra chi ha un basso titolo e al 24,2% tra chi ha un titolo terziario.

© Riproduzione riservata





Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Quotidiano

09-11-2026
Pagina 3
Foglio 1 / 3

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

Forfettari, scommessa sulle fatture in più

Dal 2027. L'aumento dei ricavi massimi da 85mila a 100mila euro vale per le tasse sui redditi: chi pensa di sforare deve valutare i costi effettivi e la variabile dell'Iva

La stima. Per la relazione tecnica 41mila contribuenti sfrutteranno la novità Oggi per molti autonomi un aumento del giro d'affari riduce l'introito netto

Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

L'aumento da 85mila a 100mila euro della soglia di ricavi per il regime forfettario interesserà soprattutto quei professionisti e quegli autonomi che oggi sono fermi a ridosso del limite. Secondo la stima della relazione tecnica al Ddl di Bilancio, parliamo di circa 41mila persone che nel 2027 approfitteranno della modifica normativa. Un dato coerente con quello della Corte dei conti, secondo cui nelle dichiarazioni del 2025 ci sono stati 81mila forfettari – su un totale di oltre 2 milioni – con un giro d'affari tra 80 e 85mila euro.

Questi contribuenti "sotto soglia" negli ultimi anni si sono trovati spesso di fronte al problema di non sforare il limite massimo per non uscire dal forfait. Ora lo scenario sta per cambiare. Se il Parlamento approverà il testo (Ac 3174) messo a punto dal Governo, nel 2027 si potrà fatturare più di 85mila euro senza perdere i benefici della determinazione forfettaria del reddito. Fermo restando che chi supererà i 100mila euro lascerà il forfait dal 2028, cioè dall'anno successivo, mentre chi supererà i 115mila euro uscirà al momento dello sforamento. Ma è logico pensare che questi ultimi due saranno casi rari.

L'incognita più grande – su cui anche chi resta entro i 100mila euro è chiamato a fare la propria scommessa – riguarda l'Iva: il Governo non ha potuto alzare il limite di esclusione da questa imposta, oggi a 85mila euro, perché ha bisogno dell'ok della Ue; perciò, chi nel 2027 avrà ricavi tra 85 e 100mila euro, manterrà dal 2028 in avanti il regime ai fini delle imposte sui redditi (con la tassa flat al 15%, ridotta a 5% per le nuove attività), mentre per l'Iva – come ha detto la premier Giorgia Meloni – c'è «un anno per negoziare con Bruxelles». Detto diversamente, oggi non si può sapere se questi forfettari potranno ancora fatturare senza Iva o se dovranno addebitare l'imposta e farsi carico degli adempimento correlati (si veda l'articolo in basso). Per chi ha come clienti i consumatori finali (pensiamo a un bar o ad una parrucchiera) potrebbe essere impossibile aumentare il prezzo finale. Al contrario, per chi opera con le imprese, addebitare l'Iva in fattura potrebbe non essere un grande inconveniente: e anzi consentirebbe di recuperare l'imposta sugli acquisti.

È chiaro che chi ha meno difficoltà ad applicare l'Iva sforerà con più serenità il limite di 85mila euro. Gli altri dovranno monitorare il negoziato con la Ue insieme al proprio commercialista e sperare che non vada troppo per le lunghe, considerando che il tema del superamento si pone quasi sempre verso fine anno.

Al di là della variabile Iva, anche la determinazione del reddito richiede valutazioni attente. Vediamo qualche esempio, andando a simulare anche l'entità dei costi effettivi, che spesso fa la differenza.

Un avvocato che quest'anno fattura 82mila euro e l'anno prossimo arriva a 91mila, passando al regime ordinario rimarrebbe con quasi 1.300 euro in meno in tasca. Con il forfettario, invece, i 9mila euro di maggior fatturato si traducono in 5mila euro di maggior introito netto. Lo stesso può accadere a un fotografo che passa da 80mila a 95mila euro e si ritrova, se in regime ordinario, con mille euro in meno.

Quelli appena visti sono casi classici dello scalino in cui inciampano tanti forfettari. Uno scalino che – senza citare qui le critiche all'iniquinità della flat tax rispetto alla tassazione dei lavoratori dipendenti – rischia di generare forti storture nelle scelte dei contribuenti. Prendiamo un geometra con un giro d'affari di 81mila euro, che diventano 102mila nel 2027. Con un balzo così ampio – certo non frequente – il guadagno netto aumenta anche passando in regime ordinario, ma parliamo di 4.100 euro in più a fronte di 21mila euro di maggior fatturato. Grazie al forfait, invece, quei 21mila euro gli portano in tasca quasi 12mila euro in più.

Anche un bar tavola calda può avere una dinamica simile, sia pure con un coefficiente di redditività molto inferiore (40% anziché il 78% dei professionisti). Salendo da 79mila a 96mila euro di ricavi, con l'ordinario il netto del bar lievita di meno di 2mila euro. Con la flat tax sale di quasi 7mila. Ma qui l'incognita per il 2028 è l'Iva, che – se da applicare – non potrà certo essere integralmente scaricata sui prezzi di caffè, bibite e panini.

Lontana anni luce da queste preoccupazioni è la maggioranza dei forfettari: 1,6 milioni di titolari partita Iva che non superano i 50mila euro di ricavi o compensi. Per loro la manovra non cambia lo scenario, a parte confermare il limite di 35mila euro di reddito di lavoro o pensione per chi ha una seconda attività.

Nel doppio binario tra imposta sul valore aggiunto e sui redditi, a 115mila euro scatta l'uscita immediata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

Le simulazioni

A cura di **M. Cerofolini** e **L. Pegorin**

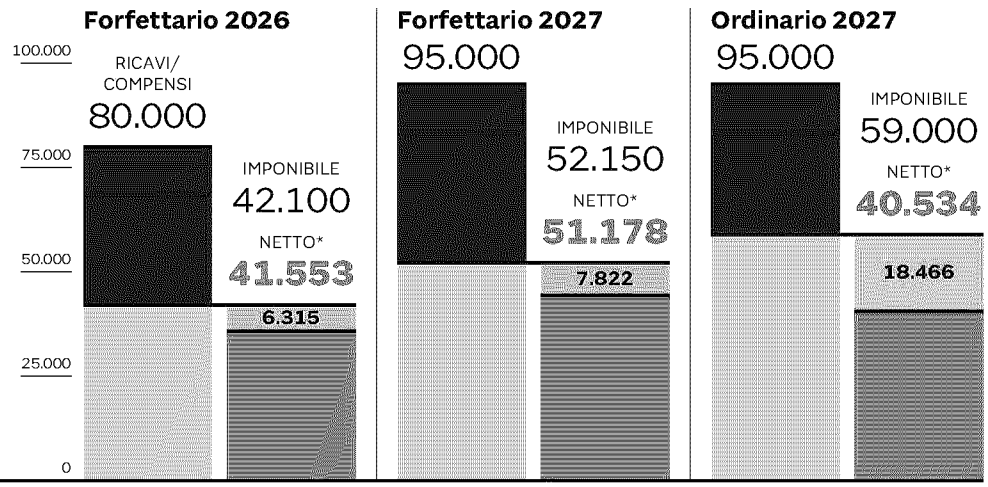
Ipotesi di tassazione di alcuni contribuenti tipo che nel 2026 sono nel forfait e nel 2027 superano il limite di 85mila euro di ricavi/compensi: confronto tra regime forfettario "allargato" e regime ordinario

CONTRIBUTI OBBLIGATORI **COSTI FORFETTIZZATI** **IMPOSTA SOSTITUTIVA** **TOTALE TASSAZIONE ORDINARIA**

Fotografo

CODICE ATECO 74.20.19

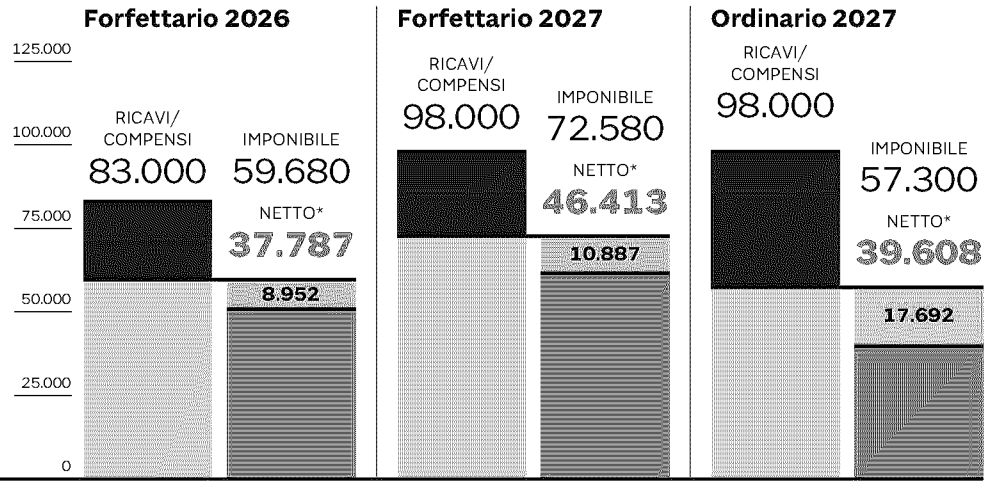
Attività individuale con piccolo studio in affitto, fotocamere e postazione di editing. Assistenti occasionali, trasferte, album e promozione online



Muratore specializzato

CODICE ATECO 43.31.01

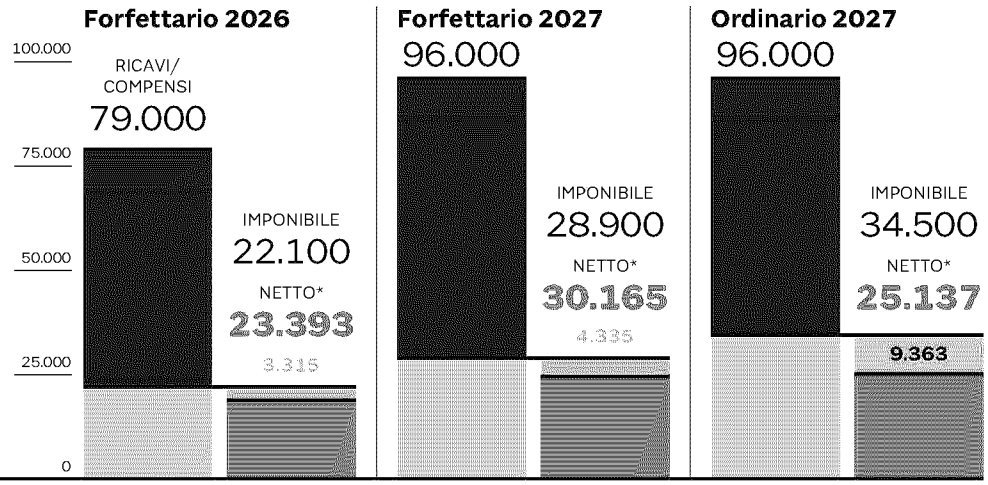
Artigiano senza dipendenti, con furgone e attrezzi propri. Acquista materiali edili, noleggia attrezzature e ricorre occasionalmente a collaboratori



Bar tavola calda

CODICE ATECO 56.11.11

Piccolo locale in affitto con cucina e banco bar, gestito dal titolare senza dipendenti. Costi per alimenti, bevande, utenze e manutenzioni



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

Il Sole 24 ORE

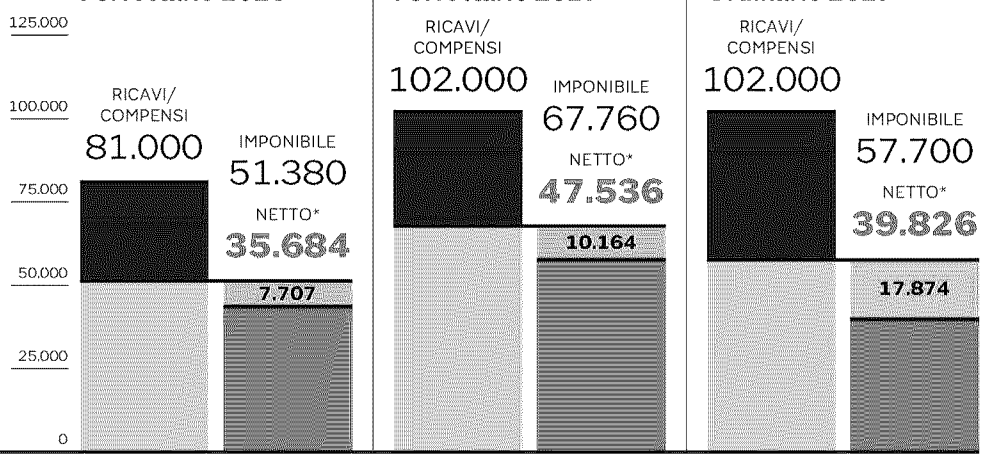
www.ecostampa.it



Geometra

CODICE ATECO 71.12.30

Studio in affitto con software CAD e strumenti di rilievo; automezzo e collaborazioni tecniche per incarichi specifici

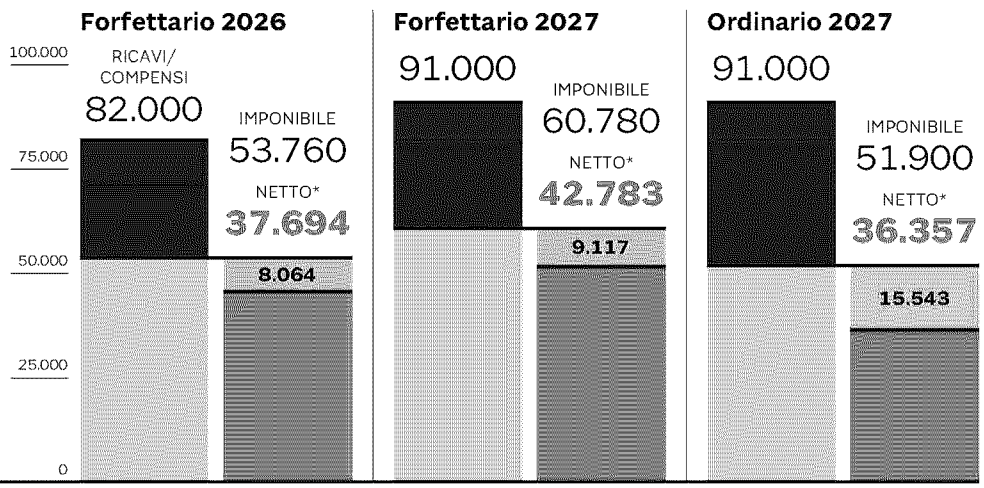




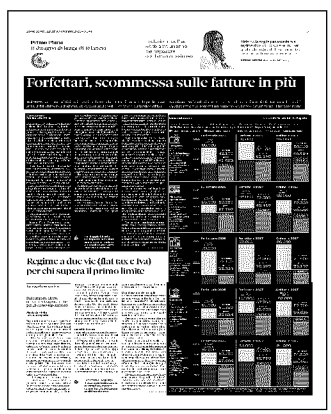
Avvocato

CODICE ATECO 69.10.10

Studio autonomo con banche dati legali e software, senza dipendenti. Collaboratori e domiciliatari esterni



Note: Struttura ipotizzata a supporto dei costi analitici. L'Irpef è stata conteggiata tenendo conto degli scaglioni 2027 come ipotizzati nel testo del Ddl di Bilancio 2027. (*) Il netto è stato calcolato sottraendo l'imposta dall'imponibile a forfait e scalando l'effettivo esborso per le spese


Forfettari, scommessa sulle fatture in più

Regime a due vie (flat tax e Iva) per chi supera il primo limite

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Quotidiano

09-11-2026
Pagina 3
Foglio 1

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

Regime a due vie (flat tax e Iva) per chi supera il primo limite

Le regole in arrivo

Sulle imposte dirette arriva un salvagente anche per gli extracompensi 2026

Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin

Regime forfettario a due vie per Iva e redditi. Chi supera gli 85mila euro di ricavi o compensi, e non la quota dei 100mila, potrà rimanere ancora nel forfait ma dall'anno successivo dovrà ottemperare agli obblighi Iva.

Stando alla norma del Ddl di Bilancio, se nel 2027 ad esempio vengono percepiti compensi per 95mila euro, tale importo (superiore a 85mila ma non a 100mila euro) non determina alcuna fuoriuscita ai fini delle imposte sui redditi, né nell'anno di percezione né nell'esercizio successivo, sempreché continuino a sussistere gli altri requisiti richiesti. La cessazione in corso d'anno, cioè immediata, avviene solo al superamento di 100mila euro ai fini Iva e di 115mila euro ai fini delle imposte sui redditi.

Di conseguenza, per tutto il 2027 il contribuente del nostro esempio può continuare a emettere fatture senza addebito dell'Iva e ad assoggettare il reddito alla flat tax del 15% (o 5% per le nuove attività). Dall'anno successivo, però, pur continuando a beneficiare dell'imposta sostitutiva sul reddito forfettizzato, sarà costretto ad applicare l'Iva per tutto l'esercizio, avendo superato la soglia di guardia degli 85mila euro. In pratica, a meno che non arrivi una deroga dalla Ue, dal 2028 dovrà emettere fatture con addebito dell'Iva secondo le aliquote previste per le singole operazioni; esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti; effettuare le liquidazioni periodiche; presentare la dichiarazione Iva annuale.

I costi in fattura

Un aspetto particolarmente interessante è il diverso trattamento dei costi ai fini Iva e delle imposte sui redditi.

L'Iva esposta dai fornitori diventa detraibile, purché siano rispettati i requisiti di inerenza e le ordinarie condizioni tipiche del regime (Dpr 633/72). Ma le fatture di acquisto, pur rilevando ai fini della detrazione dell'Iva, non consentono alcuna deduzione analitica del relativo costo.

In altri termini, la fattura di acquisto assume rilevanza per l'Iva, ma resta sostanzialmente neutra ai fini della determinazione del reddito, che continua ad essere calcolato in maniera forfettaria e non analitica.

Le fatture di acquisto rilevano per la detrazione dell'imposta, ma non consentono la deduzione analitica del costo

L'applicazione delle soglie

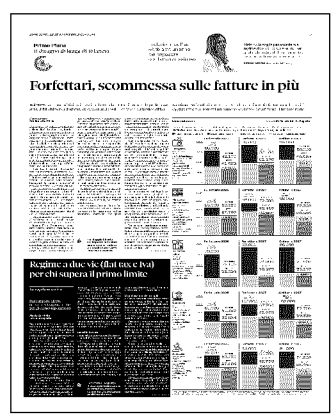
L'altro aspetto riguarda la decorrenza delle nuove soglie di reddito. Dalla relazione tecnica al Ddl di Bilancio sembra emergere che l'applicazione della nuova soglia potrebbe essere immediata, ossia impattare già dal periodo d'imposta 2027, in relazione a quanto accaduto nel 2026.

Pertanto i contribuenti che nel 2026 conseguono ricavi o compensi superiori tra 85.001 e 100mila euro resteranno nel regime forfettario ai fini delle imposte dirette. Con gli obblighi Iva che, a quel punto, scatteranno dal 2027 (si veda Il Sole 24 Ore del 1° novembre).

Questa interpretazione della norma è peraltro coerente con quanto avvenuto in occasione del precedente innalzamento della soglia di ricavi da 65mila a 85mila, introdotto dallo stesso Governo Meloni con la legge di Bilancio per il 2023. In quel caso la verifica dei requisiti di accesso è stata effettuata fin da subito (circolare 32/E/2023), utilizzando il nuovo limite reddituale in riferimento all'anno precedente, cioè il 2022.

Allo stato attuale, però, quest'anno resta ancora in piedi il limite di 100mila euro di ricavi o compensi che fa uscire subito dal forfait: un limite che andrebbe raccordato alle nuove regole in arrivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Forfettari, scommessa sulle fatture in più

Regime a due vie (flat tax e Iva) per chi supera il primo limite

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Quotidiano

09-11-2026
Pagina 13
Foglio 1 / 2

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

Stp in forma di società semplice, più tempo per dividere gli utili

Organizzazione alternativa. Le Entrate precisano che si applica la norma prevista per gli studi associati, per cui le quote di partecipazione possono essere stabilite fino alla data della dichiarazione dei redditi

Cristina Odorizzi

La società tra professionisti in forma di società semplice segue le stesse regole applicabili allo studio associato per la determinazione delle quote di reddito dei soci. Lo ha affermato l'agenzia delle Entrate con il principio di diritto 3/2026, occupandosi di un modello organizzativo spesso poco utilizzato.

Professione in forma societaria

Sono state le riforme contenute nelle leggi 183/2011 e 247/2012 a permettere di esercitare l'attività professionale in forma societaria: le società fra professionisti (Stp), con la fattispecie delle società fra avvocati (Sta), possono assumere natura giuridica di società di persone o di società di capitali.

Tra le Stp società di persone c'è anche la società semplice, caratterizzata da una struttura giuridica semplificata e dall'assenza di un impianto contabile tipizzato (risposta a interpello 176/2026).

Le società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile. Sono quindi soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale.

In base a una posizione consolidata dell'agenzia delle Entrate, le società tra professionisti, in forma di società di persone commerciali (Snc e Sas) e di società di capitali, realizzano reddito di impresa e non reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, la Cassazione, con la pronuncia 7447/2021, ha qualificato il reddito fiscale delle Stp come di lavoro autonomo.

La società semplice è un modello peculiare in quanto non è società commerciale e quindi non è assorbita nell'ambito del reddito d'impresa.

In sintesi, le Stp vanno distinte, in base alla forma giuridica adottata, in:

- Stp costituite in forma di società commerciali (società di persone o di capitali, in base ai titoli V e VI del libro V del Codice civile), che producono reddito d'impresa, in quanto non costituiscono un genere autonomo ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal Codice civile, il cui reddito è considerato reddito d'impresa da qualsiasi fonte provenga;
- Stp costituite in forma di società semplici, che producono reddito di lavoro autonomo, tassato secondo le regole del reddito da lavoro autonomo (criterio di cassa).

La ripartizione degli utili

Il principio di diritto 3/2026 interviene sul tema delle società semplici professionali sotto il profilo della determinazione delle quote di reddito dei soci.

L'agenzia delle Entrate motiva il suo intervento con l'esigenza di chiarire se l'articolo 5, comma 3, lettera c), del Dpr 917/1986, che consente alle associazioni professionali di determinare le quote di partecipazione agli utili fino alla data della dichiarazione dei redditi, possa essere esteso anche alle società semplici tra professionisti.

L'Agenzia in primo luogo sottolinea la diversità di disciplina fra società di persone commerciali da un lato e associazioni professionali e società semplici dall'altro lato. In particolare, l'articolo 5 al comma 1 fissa per le società di persone il principio generale dell'imputazione per trasparenza, e al comma 2 consente per Snc e Sas di modificare tale quota di partecipazione purché ciò avvenga con atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Il comma 3, alla lettera c), equipara poi le associazioni professionali costituite fra persone fisiche alle società semplici, ma consente, in deroga al comma 2, che l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, con i quali sono fissate le quote di partecipazione agli utili, siano formati fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione.

Il principio di diritto 3/2026 spiega che l'articolo 5, comma 2, Dpr 917/1986 mira a evitare arbitraggi nell'imputazione del reddito tra i soci, mediante modifiche "a consuntivo" delle quote di partecipazione agli utili (risposta a interpello 116 del 23 aprile 2020).

Invece, la deroga prevista per le associazioni professionali intende valorizzare la natura personale della prestazione resa effettivamente da ciascuno degli associati (risposta a interpello 486 del 4 ottobre 2022). Secondo l'agenzia delle Entrate quest'ultima esigenza sussiste anche nell'ambito delle società semplici fra professionisti, in cui l'utile dell'esercizio può dipendere in misura prevalente dall'attività personale svolta dai soci professionisti.

Quindi, secondo le Entrate, la deroga contenuta nell'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, pur testualmente riferita alle sole associazioni professionali, è applicabile anche alle società semplici fra professionisti. Questa equiparazione non comporta tuttavia una generale assimilazione delle società semplici alle associazioni professionali e non si applica alle società professionali costituite in forma di Sas e di Snc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

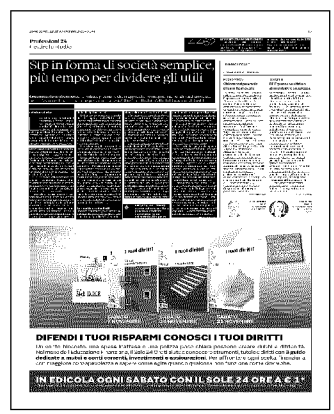
4.462

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
È il numero delle società tra professionisti in base all'ultima elaborazione, riferita a ottobre 2026, di InfoCamere sui dati del Registro delle imprese. Il dato è in crescita del 25% rispetto a dicembre 2024.
Le più numerose sono le Stp tra commercialisti, che rappresentano il 46% del totale.

Per Snc e Sas richiesti atto pubblico o scrittura privata autenticata da redigere prima del periodo di imposta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q


Stp in forma di società semplice, più tempo per dividere gli utili

DIFENDI I TUOI RISPARMI CONOSCI I TUOI DIRITTI

IN EDICOLA OGNI SABATO CON IL SOLE 24 ORE A € 1*

L'ECO DELLA STAMPA®
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Quotidiano

09-11-2026
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

Gli studi legali ripensano le parcelle sull'onda dell'intelligenza artificiale

Professioni

I clienti chiedono sconti per i risparmi di tempo
Tariffe orarie meno usate

L'impiego dell'intelligenza artificiale per le prestazioni offerte dagli studi legali sta impattando sui compensi, facendo cambiare il modo di costruire le parcelle. Dai clienti arrivano infatti richieste di sconti – soprattutto sulle attività più ripetitive e replicabili, come le due diligence, la compliance, la contrattualistica – giustificate dal risparmio di tempo. Si tratta di un fenomeno già documentato sul mercato anglosassone.

Ma la realtà italiana mostra, almeno negli studi più strutturati, che il valore delle attività svolte difficilmente si calcola basandosi sui compensi orari. E tra gli avvocati è diffusa la consapevolezza che l'impiego dell'intelligenza artificiale richieda investimenti elevati, in termini di infrastrutture e software e per acquisire nuove competenze, che devono essere retribuiti.

Massimiliano Carbonaro —*a p. 12*

Avvocati, l'intelligenza artificiale rimette in gioco anche le parcelle

Innovazione. I clienti chiedono sconti per il risparmio di tempo, ma molti studi hanno abbandonato i compensi orari. È diffusa l'idea che per l'AI siano necessari investimenti e competenze da retribuire

Massimiliano Carbonaro

Il modello di acquisto dei servizi legali sta cambiando sull'onda dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sulle attività più ripetitive e replicabili – come le due diligence, la compliance, la contrattualistica – alle law firm arrivano richieste di sconto da parte dei clienti, giustificate da una riduzione delle ore impegnate rispetto al passato. Si tratta di un fenomeno già documentato nel mercato anglosassone.

Ma in Italia, negli studi più strutturati, il valore delle attività svolte difficilmente si calcola con il tempo impiegato. Ed è diffusa la consapevolezza che l'impiego dell'intelligenza artificiale richieda investimenti e competenze elevate, che vanno compensati.

La costruzione delle parcelle

«Abbiamo abbandonato le tariffe orarie già da diversi anni – afferma Francesco Dagnino, managing partner di LEXIA –, salvo casi specifici. L'avvento dell'Ai rende questo modello di calcolo del compenso sempre più obsoleto: attività che prima richiedevano ore possono oggi essere svolte in pochi minuti, ma il valore della consulenza, l'accesso al network dello studio, le competenze necessarie e le responsabilità assunte rimangono invariati».

Ci sono law firm che hanno scelto di parlare direttamente con i clienti, anticipando eventuali richieste di sconto. Così è successo per Portolano Cavallo: «Per molte attività non avrà più senso calcolare i compensi in base al tempo impiegato – spiega il partner Francesco Portolano –. Per questo ci siamo mossi proattivamente per proporre ai clienti modalità di lavoro diverse con determinazione degli onorari non su base oraria. Così abbiamo rinnovato il rapporto di fiducia, che è stato sempre costruito su una valutazione del nostro lavoro».

Tuttavia, il sistema di tariffazione oraria non sta scomparendo, perché spesso è inserito all'interno del controllo di gestione come una delle voci con cui valutare un servizio. «Non c'è un'unica formula per arrivare a definire l'offerta per il cliente – aggiunge Giuseppe Rigano, presidente e managing partner di WST Law & Tax Firm –. Bisogna considerare la tipologia di incarico e la multidisci-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

plinarietà necessaria: tutto questo si traduce in un valore che può anche essere declinato in modo forfettario. Peraltro, nelle consulenze più complesse non è sempre prevedibile l'impegno necessario e allora, con il cliente, si concordano le condizioni per un'eventuale revisione».

Quindi non è sempre immediato parlare di sconto e gli studi devono prestare attenzione alla sostenibilità economica dell'incarico. Finora nessun cliente ha chiesto a Bip Law & Tax di rivedere al ribasso i compensi in considerazione dell'utilizzo dell'Ai: «Va detto che si partecipa sempre di più a beauty contest – osserva il managing partner, Stefania Radoccia – perché i servizi legali più massivi vengono affidati dalle direzioni legali con l'assistenza del procurement: in queste gare il compenso è uno dei parametri della selezione. Poi ci sono i servizi di consulenza più alta, di natura strategica, in cui l'uso dell'Ai entra fino a un certo punto».

Il valore aggiunto

L'impiego dell'intelligenza artificiale può fare risparmiare tempo, ma per utilizzare gli strumenti in modo adeguato occorrono investimenti su più fronti. Lo ha riconosciuto il decreto legislativo 179/2026, attuativo della legge sull'Ai (132/2025), aprendo alla modulazione al rialzo dell'equo compenso in base alla classificazione di rischio del software: perché l'impiego di sistemi a rischio più elevato richiede competenze aggiuntive, attività di verifica e sorveglianza più onerose e una maggiore assunzione di responsabilità, come si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo.

Oltre alle competenze, c'è il tema degli strumenti: l'adozione dell'Ai è in una fase iniziale, che va ammortizzata. «L'intelligenza artificiale non riduce automaticamente i costi di uno studio legale – conferma Valentina Masi, presidente di Asla, associazione degli studi legali associati – richiede investimenti in tecnologia, licenze, formazione e, soprattutto, supervisione costante dei risultati che produce. Ridurre l'Ai a una semplice leva di risparmio significa ignorare quanto lavoro e quanta responsabilità il suo corretto utilizzo richieda».

Inoltre, l'apporto dell'intelligenza artificiale può contribuire a offrire una consulenza più complessa e di valore maggiore. Lo studio ArlatiGhislandi, offrendo servizi che riguardano il diritto del lavoro e la gestione dei lavoratori, utilizza sistemi Ai che permettono analisi molto più sofisticate che in passato, come spiega il managing partner Massimiliano Arlati: «L'Ai è uno strumento che arricchisce di valore l'attività professionale, per la maggior rapidità di risposta a valle di una ricerca pervasiva. Ma al contempo ha aumentato la complessità: per usare l'Ai i professionisti devono sviluppare competenze superiori e nuove capacità di analisi critica».

Come cambia il lavoro

Anche le imprese si stanno dotando dei sistemi di intelligenza artificiale. «Le direzioni legali interne stanno iniziando a utilizzare l'Ai per produrre analisi e documenti – commenta Marco Pesenti, presidente e senior partner di La Scala Società tra avvocati –. Se questo modello si diffonderà, potrà incidere sui volumi di attività e sulla fatturazione. La vera trasformazione, quindi, non potrà essere "meno tempo, prezzo più basso". L'Ai dovrà portare piuttosto a ripensare il valore della consulenza e dell'attività legale in genere».

Già ora, sempre più spesso, capita che vengano sottoposti agli studi documenti realizzati con l'Ai per una revisione di secondo livello. «Il grado di intervento è molto differente da un caso all'altro – ragiona Massimo Tavella, founder di Tavella avvocati associati –: a volte occorre riscrivere tutto, mentre in alcune situazioni ci limitiamo a valutare dettagli oppure approcci differenti alla questione. Alla luce di questa evoluzione, il ruolo del legale esterno diventa sempre più di partneship strategica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Il Sole 24 ORE

Manovra, forfettari e giovani, test sulle scelte per le nuove flat tax

Pensioni, tagli maggiori a Roma e Milano


Professioni 24

Avvocati, l'intelligenza artificiale rimette in gioco anche le parcelle

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Quotidiano

09-11-2026
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

LAVORO

Uso illegittimo dell'AI, sanzioni nulle

Davide Boffi —*a pag. 18*

Lavoro, nullità per le sanzioni basate sull'uso illegittimo dell'AI

Dlgs 179/2026

Gli addetti devono essere informati dei sistemi che incidono sulle decisioni

Il dipendente potrà chiedere quanto abbia inciso sulla scelta l'intelligenza artificiale

Davide Boffi

L'intelligenza artificiale entra ufficialmente nel mondo del lavoro. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Dlgs 179/2026, entrato in vigore il 23 ottobre, sancisce un punto di inizio fondamentale nella legislazione giuslavoristica: l'intelligenza artificiale, infatti, diventa un elemento essenziale e che da oggi non potrà più essere ignorato nei processi decisionali che riguardano i dipendenti.

Il Dlgs 179/2026 rappresenta l'introduzione in Italia delle regole sull'intelligenza artificiale contenute nel Regolamento europeo 2024/1689 in attuazione della legge delega 132/2025. Si tratta di un testo normativo molto articolato e che affronta diverse tematiche connesse all'introduzione dell'artificial intelligence, designando l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) come autorità di notifica e l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn) come autorità di vigilanza e controllo sull'uso dell'Ai in diversi momenti della vita dei cittadini, incluso l'ambiente di lavoro.

Proprio ai rapporti di lavoro, il decreto dedica due disposizioni specifiche: l'articolo 41, che tutela i lavoratori nei processi decisionali assistiti da sistemi di Ai, e l'articolo 42, che disciplina il rapporto tra Ai e salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

L'articolo 41 sancisce il divieto per le aziende di adottare sistemi di intelligenza artificiale che incidano su assunzioni, licenziamenti o provvedimenti disciplinari unicamente basati su algoritmi. Infatti, pur essendo consentito l'uso di sistemi automatizzati basati sull'Ai, la decisione definitiva deve essere in ogni caso riservata a una persona fisica che eserciti un potere effettivo sul rapporto di lavoro. La scelta da adottare (sia essa legata a una assunzione, una cessazione o una sanzione disciplinare) dovrà dunque essere sempre presa da un essere umano e non potrà essere totalmente delegata a sistemi artificiali.

Gli obblighi per le aziende

La novità legislativa appare, nella sua semplicità, di grande portata: la norma non è del tutto inedita, dato che già con la legge 128/2019 erano state introdotte tutele simili per i lavoratori operanti tramite piattaforme digitali (i *riders*).

Tuttavia la disciplina organica offerta dal Dlgs 179/2026 introduce nuovi temi che dovranno essere attentamente valutati dai datori di lavoro. Infatti, il divieto di adozione di decisioni sui dipendenti devolute totalmente ai sistemi di Ai viene rafforzato da alcuni importanti corollari: innanzitutto, l'uso dei sistemi di Ai deve sempre avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione (articolo 41, comma 2). In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli obblighi informativi in materia di privacy prima di adottare questi sistemi (articolo 41, comma 3).

Inoltre, i sistemi di Ai devono essere utilizzati garantendo la tutela della salute (soprattutto psichica) dei lavoratori, valutandone l'impatto ai fini del Documento di valutazione dei rischi (Dvr, articolo 42, comma 2) e divenendo oggetto di una informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'uso di tali sistemi (articolo 42, comma 3).

La difesa dei lavoratori

Dunque, posti i principi, quali sono i concreti strumenti di tutela per i dipendenti? Sotto questo profilo il decreto fornisce un valido meccanismo di difesa: ciascun lavoratore ha diritto di ottenere a sua richiesta una motivazione intellegibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. La disposizione è densa di significato pratico: infatti la nuova norma consente a un lavoratore che abbia subito una decisione (ad esempio una sanzione disciplinare o addirittura un licenziamento) di richiedere la motivazione specifica e chiara di tale provvedimento, e anche la rilevanza nel processo decisionale del sistema artificiale e di come tale sistema sia stato soppesato ai fini della scelta.

È molto probabile, se non certo,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Il Sole 24 ORE

www.ecostampa.it

che tale nuovo strumento sarà invocato in giudizio dai lavoratori per contestare il provvedimento assunto dall'azienda, considerate le conseguenze previste dal decreto: infatti, qualunque decisione assunta dal datore di lavoro in violazione della nuova disciplina è nulla, così come nullo sarà il licenziamento intimato senza un controllo umano sulla decisione algoritmica di cessare il rapporto di lavoro (il che comporterà l'obbligo di reintegrazione del lavoratore).

La portata dirompente delle conseguenze (nullità di qualunque provvedimento assunto) sarà dunque foriera di nuovi contenziosi nei tribunali del lavoro, il cui esito sarà però incerto: chi valuterà infatti l'incidenza dell'Ai nel processo decisionale? Quali competenze saranno necessarie per stabilire la legittimità o meno del comportamento datoriale? Quesiti che portano ragionevolmente a ipotizzare la nascita di nuovi consulenti tecnici con formazione informatica che popoleranno le aule dei tribunali e coadiuveranno i giudici nella difficile valutazione dell'incidenza dell'Ai nel processo decisionale aziendale. E che impongono alle società, già da oggi, di introdurre adeguate procedure che informino i lavoratori sui processi decisionali che coinvolgono il sempre più presente apporto dell'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni, incluso l'ambiente di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbero nascere nuovi consulenti tecnici con formazione informatica per assistere i giudici

LE AZIONI DELLE AZIENDE PER ADEGUARSI

1 Formazione dei dipendenti
Le aziende dovranno garantire un'adeguata formazione dei dipendenti sui sistemi di automazione informatica adottati nel processo produttivo

2 Informazione
È necessario rivedere o adottare nuovi processi interni finalizzati a dare immediata informazione ai dipendenti in caso di richiesta

3 Mappatura dei sistemi di Ai
Un elemento cruciale sarà la mappatura dei sistemi attuali di intelligenza artificiale utilizzati in azienda ai fini del calcolo dell'incidenza degli stessi nei processi decisionali aziendali

4 Monitoraggio
Il datore di lavoro dovrà effettuare un controllo costante sull'utilizzo corretto dei sistemi informatici e garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori

5 Adeguamento delle procedure interne
Sarà opportuno redigere procedure interne dirette a definire il ruolo della supervisione umana e i processi decisionali e riesaminare le responsabilità anche ai fini del modello organizzativo ex Dlgs 231/2001

6 Tutela di salute e sicurezza
I soggetti preposti alla sicurezza in base al Dlgs 81/2008 (datore di lavoro, Rspp, e così via) dovranno attivarsi immediatamente per effettuare la valutazione dei rischi specifici e l'adeguatezza del Documento di valutazione dei rischi (Dvr)


Il Sole 24 ORE del lunedì

Manovra Forfettari e giovani, test sulle scelte per le nuove flat tax

Pensioni, tagli maggiori a Roma e Milano

Gli uffici legali ripensano le parcelle sull'onda dell'intelligenza artificiale


Norme & Tributi

Lavoro, nullità per le sanzioni basate sull'uso illegittimo dell'AI

Modelli organizzativi 231 da aggiornare

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

Settimanale

09-11-2026
Pagina 4
Foglio 1

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

I dati relativi al primo semestre del 2026 del rapporto Clusit. Imprese sempre più nel mirino

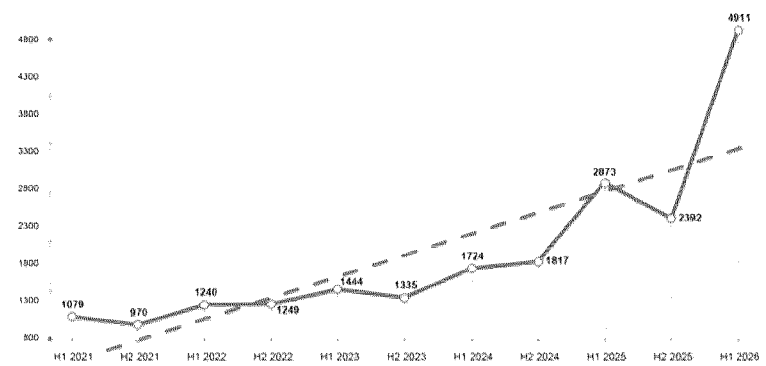
Cybercrime, record di incidenti

Numeri raddoppiati nel mondo. E l'IA amplifica il rischio

Pagina a cura
DI ANTONIO LONGO

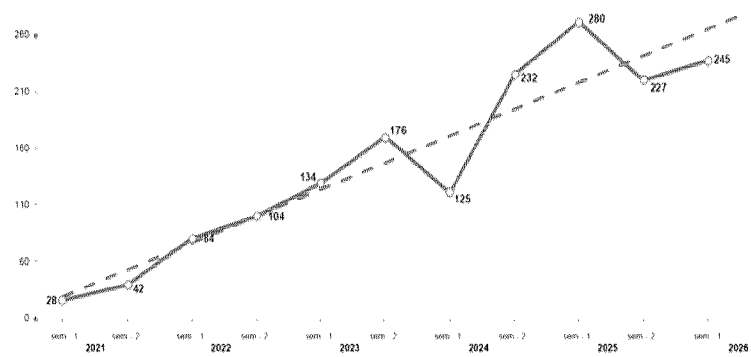
Criminali informatici scatenati nei primi sei mesi del 2026. In tutto il mondo, infatti, sono stati ben 4.911 gli incidenti cyber noti, il numero più alto mai registrato in un semestre. Un dato più che doppio rispetto al semestre precedente (2.392, +105%) e superiore del 71% rispetto al primo semestre 2025. Peraltro, in sei mesi si è raggiunto il 93% degli incidenti dell'intero 2025, con una media di 819 al mese (439 nel 2025, 171 nel 2021). A certificarlo sono i dati aggiornati contenuti nel periodico rapporto stilato da Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, in cui si evidenzia anche il contributo dell'intelligenza artificiale come moltiplicatore di forza in quanto rende gli incidenti più sofisticati e abbassa la barriera d'ingresso per attori poco esperti. In Italia gli incidenti noti sono stati 245, in calo rispetto al picco di 280 del primo semestre 2025, e la loro quota sul totale mondiale scende al 5% (era il 9,5% nel semestre precedente).

Gli incidenti informatici nel mondo



Fonte: *Rapporto Clusit sulla cyber security, aggiornamento giugno 2026*

Gli incidenti informatici in Italia



Fonte: *Rapporto Clusit sulla cyber security, aggiornamento giugno 2026*

I settori più colpiti. Dalla lettura del report emerge che il cybercrime è all'origine del 95,4% degli incidenti a livello globale (4.683), mentre l'hacktivism, ossia gli utilizzi delle tecnologie informatiche per compiere azioni di protesta, disobbedienza civile o per promuovere cause politiche, sociali e ideologiche, scende a 62 incidenti, il 73% in meno rispetto al primo semestre 2025, a seguito, come ritengono gli autori del rapporto, dell'energica risposta delle forze di polizia nel corso del primo semestre 2026 e di un minore clamore mediatico che ha spostato, negli ultimi mesi, l'interesse su obiettivi più complessi.

Tra le vittime, gli analisti individuano il settore governativo, militare e delle forze dell'ordine che, numeri alla mano, torna a ricoprire il primo posto in classifica, circostanza che non si verificava dal 2021, con 751 incidenti, pari al 15,3% del totale. Mentre il commercio all'ingrosso e al dettaglio sale dal nono al terzo posto (467 incidenti, oltre quattro volte quelli del primo semestre 2025).

Il ruolo dell'IA. A giudizio dei ricercatori l'IA non può essere, comunque, considerata il motore principale della crescita degli incidenti nel primo semestre 2026, pur in un contesto in cui emergono i primi segnali di "agentic hacking" che i ricercatori si aspettano in un prossimo futuro, ossia uno scenario di attacchi interamente automatizzati in cui gruppi di agenti IA si muoveranno in modo coordinato, adattando le strategie e combinando tecniche diverse e vulnerabilità anche banali per violare i sistemi delle organizzazioni. Invece, secondo i ricercatori, è urgente che la cyber security sia caratterizzata da una governance adattiva e da responsabilità condivise, mettendo sempre più in campo difese "AI-specifiche", ovvero contromisure capaci di risposta rapida, automatizzata e predittiva, per compensare l'aumento di volumi e velocità.

Italia in controtendenza. Se a livello globale si registra un numero maggiore di incidente informatici, in Italia, invece, il trend, come anticipato, individua una riduzione degli stessi. Ma, come evidenziano gli esperti, a cambiare è soprattutto il profilo dei cyber crimini, in particolare diminuiscono le azioni dimostrative, soprattutto quelle rivolte contro la pubblica amministrazione, e cresce il peso dei reati informatici commessi contro le imprese, con il settore manifatturiero che si attesta al primo posto tra quelli più colpiti. «I dati ci dicono che il rischio sta cambiando la sua natura: meno azioni dimostrative, più cybercrime rivolto alle imprese, e in particolare nel nostro Paese, a quelle manifatturiere» osserva Anna Vaccarelli, presidente di Clusit. «Un minore peso sul totale mondiale non deve, però, generare un falso senso di sicurezza. La cybersecurity va considerata il fondamento della continuità operativa e, insieme, una responsabilità collettiva a supporto della resilienza nazionale, non un costo di conformità».

Entrando nel dettaglio dello scenario che interessa il Belpaese, l'hacktivism, che nel 2025 rappresentava il 38,7% del campione, scende al 17%, mentre nel primo semestre dell'anno il cybercrime torna a essere la causa prevalente degli incidenti informatici, rappresentando circa l'82% del totale degli incidenti. Si ridimensiona, quindi il peso delle azioni dimostrative, e diminuisce sul totale la percentuale degli incidenti nel settore governativo/militare e forze dell'ordine che passa dal 28,4% all'11%. I ricercatori evidenziano, fra le possibili ragioni di calo dei fenomeni di hacktivism, il miglioramento di procedure e difese, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 90 del 2024, che contiene le nuove disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, e della normativa europea NIS2 che delinea il quadro continentale sulla cybersicurezza, oltre al ripristino sempre più rapido dell'operatività dei servizi a seguito di incidenti. La tendenza, come rilevano gli autori del rapporto, potrà, però essere, consolidata soltanto con l'analisi dei dati completi del 2026.

Il manufatturiero è il bersaglio preferito dai cyber criminali. Il settore manifatturiero sale al primo posto tra quelli più colpiti con il 18,4% degli incidenti (erano l'11,7% nel 2025). In tale comparto, le vittime italiane sono il 17% di quelle mondiali, a fronte del 5% sul totale. Pertanto, come si rileva nel rapporto, se confrontato con l'andamento a livello mondiale, in cui il settore è soltanto ottavo in classifica, il dato conferma come in Italia le piccole e medie imprese produttive restino tra i bersagli più attenzionati da un cybercrime sempre più efficiente e automatizzato.

Seguono, a breve distanza, gli incidenti che colpiscono "obiettivi multipli" (18%). Crescono anche gli incidenti nel settore informatico e delle telecomunicazioni (8,6%, +4,4 punti percentuali), evidenziando l'interesse degli attaccanti di colpire i fornitori per generare un impatto a cascata sulle organizzazioni clienti che utilizzano servizi informatici. «Nel nostro Paese sarà sempre più necessario gestire il rischio sistemico» commenta Luca Bechelli, componente del comitato direttivo di Clusit. «Superata una certa soglia di frequenza, i settori più colpiti, quali manifatturiero, governo centrale e locale, infrastrutture critiche, fornitori di servizi Ict, potrebbero trovarsi in una condizione di sofferenza costante, con ricadute anche importanti sul loro buon funzionamento e, di conseguenza, sul sistema economico nazionale».

Nell'ambito dello scenario delineato, si individuano anche segnali incoraggianti, come nei casi del settore "energia e utilities" che dimezza la propria quota (dal 2,4% degli incidenti complessivi nel 2025 all'1,2% del primo semestre 2026) e gli incidenti nella sanità che diminuiscono ulteriormente rispetto all'intero 2025, collocando il settore all'ultimo posto della classifica. Segnali certamente positivi che, però, i ricercatori di invitano a leggere con prudenza perché il confronto con altri rapporti nazionali e internazionali disegna ancora un quadro incerto. Se il trend trovasse conferma anche nel secondo semestre, potrebbe essere collegato, a giudizio degli analisti, anche all'attuazione delle iniziative del Pnrr.

Aumenta la gravità degli incidenti. Sul fronte dell'incidenza dei danni provocati dagli incidenti informatici, il dato italiano, nel primo semestre del 2026, è, invece, lievemente peggiorativo rispetto a quello globale. Infatti, gli incidenti di livello "elevato" salgono di quasi 20 punti percentuali, rappresentando il 57% del totale, mentre quelli di livello "medio-basso" scendono al 35%. Gli incidenti di livello "critico" si assestano su una quota molto bassa, all'8% del campione. Secondo i ricercatori tale tendenza è coerente con il minor peso degli incidenti dimostrativi e con la maggiore incidenza del cybercrime che determina conseguenze più significative per le vittime.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

Settimanale

09-11-2026
Pagina 1
Foglio 1

ItaliaOggi Sette

www.ecostampa.it

Attacchi cyber, imprese nel mirino Amministratori responsabili

Ciccia Messina e Longo da pag. 2



L'assenza di barriere contro i cibercriminali è imputabile ai vertici aziendali (decreto Nis)

Attacchi, dirigenti responsabili

ANTONIO CICCIA MESSINA

L'attacco hacker fa tremare i consigli di amministrazione. Le carenze nella predisposizione di barriere contro i cibercriminali sono imputabili direttamente ai vertici aziendali, che rischiano di essere sospesi dall'incarico. È quanto previsto dall'articolo 38 decreto legislativo n. 138/2024 (decreto Nis), applicabile a molte aziende del settore alimentare.

Organi di amministrazione e organi direttivi delle imprese, pertanto, devono stare in allerta quando capitano eventi come gli attacchi informatici, che nei mesi di ottobre e novembre 2026 hanno colpito i sistemi della catena del freddo di numerosi operatori in Italia e in altri paesi europei.

A fronte di questi incresciosi episodi, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), autorità italiana per l'applicazione della normativa Nis, ha richiamato gli operatori della Gdo (grande distribuzione organizzata), della logistica alimentare, della refrigerazione industriale e le società di manutenzione alle "Misure urgenti di verifica e mitigazione", disponibili sul sito internet dell'Agenzia, già raccomandate dalla stessa Acn il 13 ottobre 2026, dopo gli incidenti digitali in una serie di catene di supermercati in Francia.

In effetti, sono soggette agli obblighi della normativa Nis le imprese alimentari definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (Ce) n. 178/2002 che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione di alimenti, che superano i massimali per le piccole imprese. Tali settori sono classificati tra i settori critici e le citate organizzazioni sono considerate, ai fini Nis, "soggetti importanti".

In quanto rientranti nell'ambito di applicazione del decreto Nis, le imprese alimentari sopra indicate sono tenute ad effettuare o aggiornare la registrazione sulla piattaforma Acn entro il 28 febbraio di ogni anno.

Oltre a dover essere catalogate ufficialmente tra i soggetti Nis, le imprese alimentari devono osservare gli obblighi in materia di misure di sicurezza informatica (articolo 24 decreto Nis) e in materia di notifica di incidente (articolo 25 decreto Nis).

Quanto alle misure di sicurezza, le imprese alimentari devono proteggere i sistemi informativi e di rete nonché il loro ambiente fisico da incidenti, adottando politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete e di gestione degli incidenti.

Tra le prescrizioni impartite dal decreto Nis troviamo anche l'obbligo di assicurare la continuità operativa, incluso il ripristino in caso di disastro e gestione delle crisi, e l'obbligo di curare la sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi.

In caso di inadempimenti, l'Acn può adottare misure di esecuzione e sanzioni amministrative pecuniarie.

L'Acn può anche infliggere una sanzione accessoria particolarmente pesante agli organi amministrativi di vertice delle imprese e cioè l'incapacità provvisoria a svolgere funzioni dirigenziali, fino a che l'ente di appartenenza non abbia adottato le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle eventuali diffide dell'Acn.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q